



CITTÀ DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DELL'AREA DI MOVIMENTO DEI CANI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 23.04.2013

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – DEFINIZIONI	3
ART. 3 – PRINCIPI GENERALI DELLA REGOLAMENTAZIONE.....	3
ART. 4 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEI FRUITORI DELL’AREA	4
ART. 5 – DIVIETI	4
ART. 6 – IGIENE DEI LUOGHI	5
ART. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE	5
ART. 8 - ACCESSIBILITA'.....	5
ART. 9 - ATTIVITA' DI VIGILANZA	6
ART. 10 – SANZIONI	6
ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE.....	6

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione della cosiddetta "*area per il movimento dei cani*", istituita per permettere l'attività motoria dei cani e contestualmente salvaguardare la sicurezza dei cittadini che ne usufruiscono.

L'amministrazione al fine di soddisfare le richieste e le esigenze dei cittadini, mette a disposizione un'area regolamentata, recintata e attrezzata all'uopo.

La suddetta area, viene localizzata nell'area a verde situata tra la Via San Carlo Borromeo e la Via Grandi.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. *Area per il movimento dei cani:*

Area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "*Area per il movimento dei cani*"

2. *Proprietario/detentore:*

Persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani all'interno dell'*area per il movimento dei cani* e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo possesso o affidamento anche temporaneo.

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI DELLA REGOLAMENTAZIONE.

L'area per il movimento dei cani è da considerarsi area di servizio dedicata esclusivamente alla movimentazione e ricreazione dei cani, pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso all'area medesima è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori e ai loro cani, con un accompagnatore.

In tale area, è consentito l'accesso ai cani per muoversi liberamente e giocare, anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva e la responsabilità civile e penale dei loro proprietari/detentori, che devono rimanere sempre all'interno dell'area, nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.

Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo dell'area deve anche essere occasione di educazione e socializzazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i Proprietari/detentori.

L'area per il movimento dei cani istituita dal Comune potrà essere data in gestione ad Associazioni di volontariato riconosciute dall'amministrazione o iscritte nel registro regionale di cui alla legge 11/08/1991, N° 266 e alla l.r 1/2008 o riconosciute a livello nazionale e il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell'ambiente, previo convenzionamento, con il vincolo fisso di accesso gratuito ai fruitori e ai loro cani.

Le pubblicità all'interno dell'area sono da considerarsi impianti pubblicitari di servizio di cui all'allegato "D" del Piano Generale degli impianti pubblicitari.

ART. 4 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEI FRUITORI DELL'AREA

I Proprietari/detentori hanno l'obbligo di entrare/uscire dall'area con il proprio cane al guinzaglio tenuto corto.

Il cancello di accesso all'area deve sempre essere richiuso dopo ogni passaggio e gli utilizzatori dell'area devono assicurarsi che i cancelli siano sempre chiusi correttamente.

I cani potranno essere liberati solo dopo che il Proprietario/detentore avrà verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità anche in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani già presenti e per i quali avrà assunto informazioni presso i diretti interessati.

I Proprietari/detentori sono tenuti a vigilare costantemente i loro cani in modo da intervenire in qualsiasi momento e prevenire quindi comportamenti dannosi per persone, altri animali o cose.

E' obbligatorio per il proprietario del cane avere in corso di validità un'assicurazione idonea, che possa coprire eventuali danni a persone, altri animali o cose causati dal proprio animale o dalla propria condotta.

Ai Proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere al seguito, la museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone od animali o su richiesta dell'Autorità competente.

I casi di morsicatura a persone o tra animali devono essere prontamente segnalati, per il tramite del proprio medico o del Pronto soccorso per le persone o un Veterinario per gli animali, alle competenti Autorità sanitarie per gli adempimenti conseguenti.

I fruitori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area medesima di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli. Sono altresì tenuti a segnalare comportamenti di terzi non in linea con quanto stabilito dal presente regolamento.

ART. 5 – DIVIETI

Nell'area è fatto divieto di:

- Introdurre qualsiasi tipo di veicolo motorizzato e non (comprese biciclette per bambini, pattini e similari) o elementi di arredo non autorizzati;
- Esercitare qualsiasi forma di addestramento che esalti l'aggressività del cane, salvo ordini che siano preordinati all'obbedienza degli animali;
- Creare situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani, al punto di farli azzuffare;

- Somministrare cibo ai cani all'interno dell'area, al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi, mentre è tollerato un moderato utilizzo dei cosiddetti "premi";
- Utilizzare, da parte dei fruitori, l'area per consumare alimenti di qualsiasi tipo;
- accesso contemporaneo all'area di un numero maggiore a dieci cani;
- Introdurre giochi di qualsiasi tipo;
- Introdurre cani che abbiano meno di 3 mesi di vita;
- Introdurre cani affetti da patologie infettive/infestive o femmine durante tutto il periodo del calore;

ART. 6 – IGIENE DEI LUOGHI

L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei fruitori.

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro dell'area per il movimento dei cani, è quindi fatto obbligo ai Proprietari/detentori di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, di raccogliere le deiezioni del proprio cane e di depositarle negli appositi contenitori collocati nell'area stessa.

E' allo scopo, presente all'interno dell'area anche un erogatore di kit (sacchetto) per l'espletamento delle operazioni di cui sopra, ma non vengono meno, nel caso di esaurimento del materiale ivi collocato, la responsabilità e gli obblighi sopra descritti, per i Proprietari/detentori dell'animale.

In tutta l'area è inoltre proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto e i Proprietari/detentori hanno l'obbligo di mantenere pulita l'area depositando gli stessi negli appositi contenitori.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvederà periodicamente o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione nonché allo svuotamento dei cestini e al riempimento dei distributori di sacchetti monouso per la raccolta delle feci.

ART. 8 - ACCESSIBILITA'

L'area verde attrezzata e recintata di *movimento per cani* situata in Via San Carlo Borromeo è aperta tutti i giorni nel periodo estivo (maggio-settembre) dalle ore 8.00 alle ore 21.00, nel restante periodo dalle ore 8.30 alle 19.00. L'apertura e la chiusura saranno gestite da apposita serratura temporizzata e apposita chiusura a molla. Dovrà essere garantita l'apertura manuale dall'interno con apposito nottolino.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di chiudere, anche temporaneamente, l'area di *movimento per cani* qualora dovessero insorgere problemi inerenti il comportamento dei fruitori, problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità per i cittadini, di manutenzione straordinaria nonché in generale, per motivi di pubblico interesse.

ART. 9 - ATTIVITA' DI VIGILANZA

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dal personale della Polizia locale, con particolare riguardo alla corretta identificazione e registrazione degli animali alla banca dati dell'Anagrafe canina regionale e il possesso di copertura assicurativa da parte dei proprietari/detentori.

ART. 10 – SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni dettate dal presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o sia sanzionato da altre norme legislative o regolamentari o da leggi speciali, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (violazione di regolamenti comunali e ordinanze sindacali e dirigenziali) e del Capo I della Legge n° 689/1981.

Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento agli animali, sono applicabili le sanzioni previste dalle disposizioni di legge in materia.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore all'esecutività della deliberazione con il quale è stato approvato.